



PROVINCIA DI SONDRIO
Settore viabilità, patrimonio e idrogeologico
Servizio viabilità e idrogeologico

SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE PROVINCIALI
(N. 18 LOTTI FUNZIONALI)
STAGIONI 2026/2027 E 2027/2028

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto e importo dell'appalto

Articolo 2 – Durata e periodi dell'appalto

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

Articolo 4 – Sistemi di aggiudicazione

Articolo 5 – Modalità di misurazione e pagamento dei servizi

Articolo 6 – Gestione del personale, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro

Articolo 7 - Sicurezza

Articolo 8 – Responsabilità dell'appaltatore

Articolo 9 – Obblighi assicurativi

Articolo 10 – Obblighi del personale

Articolo 11 – Aggiudicazione e consegna del servizio

Articolo 12 – Verifiche e controlli

Articolo 13 – Cauzione provvisoria e definitiva

Articolo 14 – Penali/detrazioni

Articolo 15 – Subappalto

Articolo 16 – Domicilio dell'appaltatore

Articolo 17 – Spese contrattuali

Articolo 18 - Risoluzione del contratto per inadempimento e definizione delle controversie

Articolo 19 - Norme generali

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

Articolo 20 - Descrizione dei servizi

Articolo 21 – Mezzi e materiali per lo svolgimento del servizio: dotazioni obbligatorie e condizioni di approvvigionamento

Articolo 22 - modalità di svolgimento dei servizi manutentori a corpo con mezzi sgombraneve

Articolo 23 - Danni di forza maggiore

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto e importo dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di sgombero della neve con mezzi meccanici specializzati e di trattamento antighiaccio (di seguito denominato anche servizio di manutenzione invernale);

L'appalto dovrà eseguirsi sulle strade provinciali indicate nella tabella (Allegato 1) e nelle planimetrie (Allegato 2), allegate quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Inoltre per il solo lotto T – Isola (S.P. n. 1) è previsto il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale da eseguirsi due volte all'anno.

Articolo 2 – Durata e periodi dell'appalto

L'appalto viene affidato per due stagioni (2026/2027 e 2027/2028), secondo le tempistiche di seguito specificate.

Alla scadenza del contratto la Provincia si riserva la facoltà di rinnovare, a propria discrezione, l'appalto per la stagione 2028/2029. Pertanto l'appaltatore, in sede di offerta, si dovrà dichiarare disponibile a svolgere il servizio durante la stagione 2028/2029, alle medesime condizioni di cui alle stagioni 2026/2027 e 2027/2028.

SERVIZIO INVERNALE

- stagione invernale 2026-2027: tutti i giorni, H24, dal 1° ottobre 2026 al 15 maggio 2027, senza necessità di comunicazioni da parte del personale della Provincia;
- stagione invernale 2027-2028: tutti i giorni, H24, dal 1° ottobre 2027 al 15 maggio 2028, senza necessità di comunicazioni da parte del personale della Provincia;

I servizi che dovranno essere svolti, l'importo a base d'asta ed i relativi mezzi, per ciascun lotto funzionale in cui è suddiviso l'appalto, sono indicati dettagliatamente nelle schede allegate al presente Capitolato (allegato 3).

La data di inizio del servizio (1° ottobre) è fissa, pertanto, non si procederà alla redazione di verbali di sospensione al termine della prima stagione, né verbali di ripresa ad inizio della stagione successiva. Si procederà unicamente alla redazione del verbale di consegna del servizio.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso, l'impresa affidataria avrà l'obbligo di proseguire le prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni, sino al subentro della nuova ditta appaltatrice.

Articolo 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto biennale, per ciascun lotto, è specificato nella tabella riportata di seguito, tali importi sono al netto dell'IVA, che sarà applicata nella misura di legge.

Tali importi, calcolati a corpo per l'intero periodo contrattuale, sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, senza che la ditta possa comunque pretendere speciali compensi e neppure richiedere la revisione del presente contratto. L'importo a corpo è soggetto a ribasso d'asta. I servizi oggetto del contratto vengono remunerati con pagamenti di periodicità trimestrale, come riportato all'articolo 5.

L'importo da corrispondere potrà essere variato in relazione ad atti amministrativi o eventi naturali che comportano la riduzione e/o estensione del gruppo di strade provinciali (ciò anche per accordi con altri enti territoriali o ANAS). La modifica dell'importo è applicata in termini direttamente proporzionali alla variazione della lunghezza delle strade di ogni singolo gruppo.

LOTTO	DENOMINAZIONE LOTTO FUNZIONALE	IMPORTO COMPLESSIVO € (BIENNIO)	ONERI SICUREZZA € (BIENNIO)	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € (BIENNIO)
A	ALTA VALLE	208.287,95	5.207,20	203.080,76
B	STELVIO	135.144,02	3.378,60	131.765,42
C	TIRANO	91.198,40	2.279,96	88.918,44
D	TEGLIO	112.758,89	2.818,97	109.939,92
E	PANORAMICA	90.744,56	2.268,61	88.475,95
F	OROBICA CENTRALE	167.950,42	4.198,76	163.751,66
G	OROBICA ORIENTALE	91.789,70	2.294,74	89.494,96
H	TARTANO	134.721,40	3.368,04	131.353,37
I	VALERIANA ORIENTALE	74.131,20	1.853,28	72.277,92
L	PANORAMICA DEL TERZIERE DI MEZZO	115.482,93	2.887,07	112.595,86
M	VALMALENCO	197.843,03	4.946,08	192.896,95
N	VAL MASINO	133.577,82	3.339,45	130.238,37
O	CECH ORIENTALE	79.633,86	1.990,85	77.643,02
P	VALGEROLA	212.684,55	5.317,11	207.367,44
Q	CECH OCCIDENTALE	131.659,13	3.291,48	128.367,65
R	OROBICA OCCIDENTALE	96.545,46	2.413,64	94.131,82
S	TRIVULZIA	117.435,00	2.935,88	114.499,13
T	ISOLA	181.697,50	4.542,44	177.155,06
Totale		2.373.285,82 €		

Gli importi sopra indicati tengono conto di tutte le limitazioni vigenti sulle strade provinciali (es. limiti di massa sui ponti) che possono incidere sui percorsi per il raggiungimento delle strade oggetto del servizio. Parimenti, nessuna revisione di prezzo potrà essere pretesa nel caso di future limitazione (es. nuove ordinanze di limitazione o chiusura strade) che possano comportare variazione dei percorsi.

Articolo 4 – Sistemi di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull'importo a base d'asta del lotto di riferimento, secondo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici, singoli o associati, previsti all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, in possesso dei requisiti richiesti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità delle prime 3 offerte per ogni singolo lotto.

La procedura di verifica è espletata in applicazione del procedimento e dei criteri di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

Non si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale, in quanto trattasi di appalto di importo superiore alla soglia comunitaria.

Articolo 5 – Modalità di misurazione e pagamento dei servizi

a) Misurazione dei servizi – Le prestazioni sono affidate a corpo, sono onnicomprensive di tutto quanto necessario per l'effettuazione del servizio sgombero neve e trattamento antigelo per la totale durata delle stagioni invernali indicate in precedenza e saranno liquidate in base al corrispettivo offerto con le scadenze previste nella sottostante voce "pagamenti in acconto" al netto delle eventuali detrazioni di cui all'articolo 14. Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi luogo di espletamento del servizio anche se fuori strada;
- per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e il compenso (stipendio) secondo il relativo CCNL di appartenenza;
- per i mezzi d'opera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e le spese per il loro funzionamento (carburante) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
- per le prestazioni: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nello stesso prezzo a corpo compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo;
- per la sicurezza: ogni onere relativo.

Qualora le caratteristiche esigenze legate al traffico veicolare rendessero necessarie l'esecuzione di particolari prestazioni in orario notturno, i maggiori oneri e costi derivanti all'appaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a corpo, così come sono da intendersi compresi nel prezzo a corpo tutti gli eventuali, ulteriori oneri derivanti da precipitazioni eccezionali o da periodi con temperature particolarmente basse. Pertanto nessuna maggiorazione è dovuta per tali oneri che l'appaltatore ha preventivamente valutato in fase di presentazione dell'offerta.

La Provincia avrà la facoltà di rifiutare a proprio giudizio insindacabile materiali, mezzi d'opera e modi di esecuzione dei servizi, ordinando all'impresa diverse modalità di intervento. Con la sottoscrizione del contratto e relativi allegati l'impresa si obbliga ad accettare questa clausola.

b) Pagamenti in acconto – Per ogni stagione verranno effettuati i seguenti pagamenti:

- 1° acconto, pari al 40% dell'importo di contratto, con decorrenza 1° gennaio;
- 2° acconto, pari al 40% dell'importo di contratto, con decorrenza 1° aprile;
- saldo, pari al 20% al termine del servizio estivo, ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione.

Non saranno consentite variazioni ai pagamenti come sopra riportati.

Gli oneri di sicurezza, verranno corrisposti in misura proporzionale ai servizi resi, contestualmente ai pagamenti in acconto.

c) Certificato regolare esecuzione dei servizi - Sarà redatto per ogni stagione e sarà compilato non oltre 30 giorni dalla data di effettiva ultimazione.

Articolo 6 – Gestione del personale, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro

L'appaltatore deve destinare al servizio oggetto del presente capitolato maestranze/personale in numero sufficiente (uno per ogni mezzo necessario per lo svolgimento del servizio) ed idoneo a garantire il buon andamento del servizio prestato.

Il personale deve essere retribuito secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro e/o dagli eventuali atti integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto. L'appaltatore deve altresì assolvere a tutte le assicurazioni relative al personale previste dalle leggi vigenti in materia. L'amministrazione provinciale di Sondrio rimane del tutto estranea ai rapporti in qualsiasi modo intercorrenti tra l'appaltatore ed il personale allo stesso dipendente.

All'atto della consegna del servizio l'appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori. L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore provvederà altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi);
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali cottimisti e fornitori tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l'espletamento del servizio;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni prestazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente la provincia in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Articolo 7 - Sicurezza

Per l'appalto in oggetto in ottemperanza al d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008, la Provincia ha provveduto a valutare i costi d'attuazione della sicurezza così come dettagliato all'art. 3 – Ammontare dell'Appalto.

Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica.

Sulla base dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 la stazione appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Tale documento è allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'appaltatore potrà presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima della consegna del servizio, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza durante il servizio in appalto sulla base della propria esperienza, integrazioni al documento unico di valutazione dei rischi; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ed adeguamenti dei prezzi stabili in contratto.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel d.lgs. n. 81/2008 da parte dell'appaltatore costituirà, previa formale costituzione in mora da parte della Provincia, causa di risoluzione in danno del contratto.

L'Impresa assuntrice solleva l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per infortuni o danni a terzi di qualsiasi genere causati dalla stessa nell'espletamento del servizio in oggetto.

Articolo 8 – Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti discendenti dal presente capitolato dal relativo contratto, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente o da terzi in dipendenza della esecuzione del servizio e a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il committente che le persone che lo rappresentano.

In caso di sinistri stradali, l'appaltatore si impegna inoltre a trattare gli eventuali dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e i.)

L'appaltatore è altresì tenuto a rispondere, nei termini sopraesposti, dell'attività e del comportamento di tutto il personale dallo stesso messo a disposizione per l'esecuzione dell'appalto.

Articolo 9 – Obblighi assicurativi

Grava sull'Appaltatore l'obbligo - da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima della sottoscrizione del contratto di appalto, la seguente copertura assicurativa, pena la revoca dell'affidamento: responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.

Apposita polizza ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO). I massimali di risarcimento saranno non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:

- ambito RCT: € 3.000.000,00 (euro tre milioni) per sinistro;
- ambito RCO: € 3.000.000,00 (euro tre milioni) per sinistro, con il limite di € 2.000.000,00 (euro due milioni) per ciascun prestatore di lavoro e parasubordinato.

Saranno espressamente menzionate le seguenti clausole ed estensioni:

1. descrizione puntuale del servizio oggetto del presente appalto;
2. estensione ai danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
3. estensione ai danni a cose trovanti nell'ambito di esecuzione dei lavori;

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore del servizio potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T./R.C.O., già attivata, avente le medesime caratteristiche e massimali previsti per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un certificato dell'impresa d'assicurazione, nel quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente affidamento.

Alla stazione appaltante dovrà essere consegnata copia della polizza, specifica, o del certificato alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui la stazione appaltante si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l'amministrazione ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, l'amministrazione ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'Appaltatore in occasione del primo pagamento.

Articolo 10 – Obblighi del personale

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

L'appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della Provincia in tal senso saranno impegnative per l'appaltatore.

Articolo 11 – Aggiudicazione e consegna del servizio

Prima all'aggiudicazione del servizio l'appaltatore dovrà confermare la disponibilità a titolo personale di godimento, a termini di legge, di tutti i mezzi necessari al corretto espletamento del servizio relativo al lotto aggiudicato, producendo l'elenco dei mezzi impiegati con relative copie fotostatiche della carta di circolazione

- attestante la regolarità e l'omologazione dei mezzi e delle attrezzature abbinate, i nominativi degli operatori/autisti ed il nominativo del responsabile della ditta con relativo recapito telefonico (detti documenti saranno gli stessi già assoggettati a verifica). Il numero telefonico trasmesso alla Provincia dovrà essere attivo 24 ore su 24 e per tutta la durata del servizio. Nel caso di modifica del numero di telefono dovrà essere data tempestivamente comunicazione alla Provincia che a sua volta provvederà a trasmetterla ai propri operatori che svolgono i turni di reperibilità.

Successivamente all'aggiudicazione si procederà alla consegna del servizio che avverrà mediante apposito verbale a firma del RUP (e del direttore dell'esecuzione qualora nominato) e controfirmato dall'impresa appaltatrice. Per la seconda stagione (2027/2028) non si prevede una nuova consegna del servizio, in quanto il servizio viene interrotto al termine della prima stagione e ripreso all'avvio della seconda stagione, in date già prefissate.

In considerazione della necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade provinciali oggetto del presente appalto, è facoltà dell'Amministrazione Committente procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023.

In caso di mancata sottoscrizione del verbale di consegna, la Provincia avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, oltre al diritto di far valere ogni ragione per eventuali danni subiti.

Articolo 12 – Verifiche e controlli

Prima dell'inizio del servizio e nel corso dell'esecuzione del contratto, l'amministrazione si riserva la facoltà e il diritto di effettuare, in qualunque momento, verifiche e controlli su quanto dichiarato e sulla regolare esecuzione del servizio. Il personale della Provincia dovrà far risultare l'ora, le circostanze e le risultanze del controllo effettuato, redigendo il verbale di verifica.

Qualora da tali verifiche risultino difformità, o irregolarità nello svolgimento del servizio rispetto agli obblighi contrattuali, il responsabile del procedimento, previa contestazione scritta, applicherà le penali/detrazioni previste all'art. 14.

Articolo 13 – Cauzione provvisoria e definitiva

Cauzione provvisoria

In relazione all'importanza del servizio oggetto di appalto, strategico per garantire la circolazione in condizioni di sicurezza lungo le strade provinciali, nonché in considerazione della tipologia e specificità della presente procedura (procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in lotti di importo inferiore a detta soglia, ma con possibilità di rinnovo per la terza stagione), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 106 del Codice, è richiesta la garanzia provvisoria nella misura del 1% dell'importo del servizio biennale (comprensivo di oneri sicurezza). In caso di partecipazioni per più lotti, è richiesta una cauzione per ciascun lotto a cui si partecipa.

Cauzione definitiva (garanzia contrattuale per la stipula del contratto)

L'appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all'amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria di importo pari a quanto indicato negli artt. 53 e 117 del D. Lgs. 36/2023.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Lo svincolo della cauzione definitiva verrà disposto dal committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

La cauzione sarà incamerata dall'amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore; l'appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata.

Articolo 14 – Penali/detrazioni

Per il servizio invernale, in caso di ritardo nell'adempimento all'obbligo del servizio oggetto dell'appalto, o comunque in caso di non corretta esecuzione del servizio, oggettivamente accertati dal personale della Provincia sia direttamente, sia attraverso i media, i rappresentanti di enti pubblici territoriali e quelli della forza pubblica interessata, l'Impresa sarà soggetta ad una detrazione di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni chilometro o frazione di chilometro di strada sulla quale il servizio non risulta svolto correttamente, per un massimo di euro 10.000,00 per singola inadempienza.

L'applicazione della penale/detrazione non esime l'impresa dal risarcimento di eventuali maggiori danni (all'Ente o a terzi).

Alla seconda grave violazione, relativa al servizio invernale o a quello estivo, nella medesima stagione, si procederà alla risoluzione del contratto in danno dell'impresa con le procedure previste dal D. Lgs. 36/2023.

Le penali verranno detratte dal pagamento rateale come previsto al relativo articolo 5.

Articolo 15 – Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Provincia, è sottoposto alla normativa di cui al D. Lgs. 36/2023 ed in particolare alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi e/o le lavorazioni che intende subappaltare;
- che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio e/o delle lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto con indicazione precisa delle prestazioni oggetto di subappalto (ivi compreso il tratto di strada e il periodo), presso la stazione appaltante, corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio oggetto del sub-contratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui al D. Lgs. 36/2023 e della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) in ogni caso l'appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate senza alcun ribasso;

b) il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'inosservanza delle normative in materia di subappalto comporta a carico dell'appaltatore e del subappaltatore l'applicazione delle sanzioni penali previste per legge; alla Provincia resta inoltre la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione e, a suo insindacabile giudizio, anche di promuovere la risoluzione del contratto.

Si applica inoltre quanto previsto all'art.119 del D. Lgs. 36/2023 in merito ai sub-affidamenti.

Articolo 16 – Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del presente capitolato l'appaltatore elegge domicilio c/o presso la propria sede.

Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate tramite PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'impresa in sede di gara d'appalto.

Articolo 17 – Spese contrattuali

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione, sono a carico totale dell'appaltatore, che, in ogni caso, rinuncia al diritto di rivalsa che gli derivi nei confronti della Provincia.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto per inadempimento e definizione delle controversie

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, operano gli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Si conviene espressamente, con riferimento all'articolo 1456 del codice civile, che la risoluzione di diritto con effetto immediato del contratto, mediante semplice dichiarazione della Provincia di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo PEC (o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento), avvenga nelle seguenti ipotesi:

- a) laddove l'appaltatore non provveda ad eseguire, in tutto o in parte, il servizio in oggetto;
- b) per gravi irregolarità, dovute a negligenza, nella conduzione del servizio o nella gestione amministrativa dello stesso;
- c) per grave violazione degli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato;
- d) per la cessione a terzi di tutto o parte del servizio, in assenza della prevista autorizzazione provinciale.

Le eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell'appaltatore attraverso l'incameramento della cauzione definitiva, e con diritto di risarcimento per eventuali importi eccedenti il valore della stessa.

Articolo 19 - Norme generali

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Tutte le controversie tra la Provincia e l'appaltatore, che potranno insorgere in conseguenza dell'appalto delle prestazioni, qualora le controversie non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute al giudice ordinario. Il Foro competente sarà quello di Sondrio. È da intendersi esplicitamente esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali richiesti dalla stazione appaltante, per finalità inerenti la definizione del presente procedimento con la conseguente attività esecutiva, verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati, ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative e regolamentari.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'amministrazione provinciale di Sondrio, con sede a Sondrio, in Corso XXV Aprile, n. 22. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della presente informativa, dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intellegibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO

Articolo 20 - Descrizione dei servizi

Il servizio di manutenzione invernale comprende sia lo sgombero della neve, sia il trattamento antighiaccio del piano viabile di cui trattasi. Il servizio comprende altresì tutte le operazioni, locazione di mezzi a titolo personale di godimento e forniture, necessarie per mantenere il piano viabile e le relative pertinenze del lotto di strade aggiudicato, tra quelli in premessa indicati, in buono stato di conservazione e di utilizzo e, in ogni caso, tutti gli interventi atti a garantire le condizioni di sicurezza del transito e della circolazione sulle strade interessate.

Nella sua organizzazione l'Impresa dovrà attenersi agli ordini trasmessi dalla Provincia.

I servizi consistono in tutti gli interventi atti a mantenere percorribile la strada con la necessaria sicurezza, osservando in particolare:

- 1) di mantenere la carreggiata stradale sgombra dalla neve, ivi compreso il taglio di valanghe, frane e slavine e, in ogni caso, nelle condizioni tali da garantire il transito in condizioni di sicurezza. Ove

necessario, su ordine del capo cantoniere (o del direttore dell'esecuzione qualora nominato), dovranno essere installati i delineatori per le strade di montagna di segnalazione a strisce gialle/nere, posizionati ad una distanza massima di metri 20 l'uno dall'altro, lungo entrambi i margini della piattaforma;

- 2) di rimuovere lo strato nevoso nelle piazzole e negli allargamenti stradali, nonché di regolare i tagli e gli allargamenti delle curve, effettuati sia a mano oppure a macchina, secondo la regola dell'arte;
- 3) di provvedere, dal 1° ottobre al 15 maggio ed eventualmente ogni qualvolta richiesto dalla Provincia, alla sorveglianza giornaliera della strada, con l'obbligo di comunicare al personale dell'ente tutte le novità riguardanti lo stato della strada stessa e sue pertinenze. All'occorrenza dovrà, altresì, provvedersi ad apporre tutta la segnaletica verticale necessaria a norma di legge, di proprietà dell'impresa, a seguito di interruzioni per slavine, valanghe, frane, danni alla strada od altro;
- 4) di provvedere allo smaltimento rapido delle acque meteoriche, in modo da eliminare il loro ristagno, sia sulla strada, sia sulle cunette, sia nei fossi, a seguito della presenza di neve, con eventuale taglio del margine laterale nevoso;
- 5) di provvedere al trasporto, dalle piazzole o da altro luogo di deposito lungo la strada, dei materiali occorrenti, sabbione, salaccio, eccetera e allo spargimento di detti materiali;
- 6) di sbarrare con cartelli e limiti invalicabili, come previsto dal codice della strada, la sede stradale, quando la stessa debba essere chiusa al transito;
- 7) di rifornire i depositi di cantiere dei prodotti chimici per disgelo stradale (cloruri di sodio/calcio, con esclusione assoluta di magnesio) nelle quantità minime di cui all'allegato 1, per uso antigelo in più riprese, con carichi non inferiori a 100 quintali, al bisogno, ovvero a carichi ritenuti congrui dalla Provincia, la qualità e l'uso dei prodotti deve essere conforme alle normative vigenti;
- 8) di abbattere crostoni ghiacciati, con asportazione di ghiaccio formatosi sulle pareti delle gallerie. La mancata effettuazione dell'attività, su richiesta della Provincia, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 14, previa formale comunicazione ad adempiere da parte della Provincia;
- 9) di rimuovere/tagliare/abbattere eventuali piante cariche di neve (oppure i relativi rami), qualora costituiscano pericolo imminente per la sicurezza dei veicoli in transito (valutazione di competenza del personale dell'ente);
- 10) rimozione neve dai marciapiedi in corrispondenza dei ponti che si trovino all'esterno dei centri abitati (attività da eseguirsi) immediatamente dopo lo sgombero della neve dalla carreggiata
- 11) qualora, in relazione all'abbondante presenza di neve, o alla limitata sezione della carreggiata, si renda necessario l'asportazione della neve, l'appaltatore dovrà ottemperarvi, previa comunicazione da parte del personale dell'ente;
- 12) nel prezzo del servizio è altresì compresa la fornitura, ovvero il nolo ed il consumo degli attrezzi, degli utensili e degli arnesi di lavoro, nonché dei segnali prescritti a norma del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, da apporre sui tratti di strada dove si svolgono i servizi. I veicoli e i mezzi d'opera circolanti, tutti immatricolati ed omologati, non possono essere semplicemente noleggiati, bensì devono essere in disponibilità personale di godimento dell'appaltatore.
- 13) Per il lotto T, su tutta la strada provinciale n. 1 "di Isola", nell'importo di contratto è altresì ricompreso il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale della sede stradale, cunette comprese, da realizzarsi n. 2 volte all'anno: primo intervento entro il 31 maggio e secondo intervento entro il 30 novembre.

Articolo 21 – Mezzi e materiali per lo svolgimento del servizio: dotazioni obbligatorie e condizioni di approvvigionamento

Lo sgombero della neve sarà effettuato mediante l'impiego di mezzi in dotazione dell'impresa, siano essi a spinta oppure di mezzi speciali rotativi (frese, turbine), di pale meccaniche, di ruspe e di automezzi sufficienti per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Lo spargimento di sabbione e di salaccio dovrà essere eseguito con mezzi idonei appartenenti all'impresa.

Tutte le operazioni relative al carico della sabbione e del salaccio dai depositi e dalle piazzole di sosta ed al relativo spargimento sul piano viabile sono a totale carico dell'impresa.

La consistenza minima dei mezzi sgombraneve in dotazione all'impresa e del salaccio da fornire, che dovrà essere permanentemente depositato presso le aree concordate con la Provincia, differente per ciascun lotto, dovrà corrispondere, a quanto indicato nelle corrispondenti tabelle di cui all'allegato 3.

I mezzi da mettere a disposizione per il servizio per le operazioni di manutenzione invernale, immatricolati, omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, dovranno essere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere dotati di lama sgombraneve/vomero innestati e predisposti per l'immediata apposizione/traino di apposita attrezzatura per lo spargimento di sale, dotati di pneumatici omologati per la circolazione invernale, con eventuali dispositivi di aderenza e di catene da neve.

L'appaltatore è tenuto ad impiegare materiali (inerti e sali) conformi alla vigente normativa e idonei allo svolgimento del servizio.

I requisiti minimi di accettazione del cloruro di sodio o salgemma sono:

CARATTERISTICHE CHIMICHE

Titolo sul secco (NaCl) %:	97,00 minimo
Parti insolubili in acqua:	0,4 % massimo per sfuso 0,7 % massimo in sacchi
Antiagglomerante:	70 – 100 ppm
Altre componenti :	1 % massimo

CARATTERISTICHE FISICHE

Umidità (a 100°C)%:	1,4 % massimo per sfuso 0,2 % massimo in sacchi
---------------------	--

Assenza di impurità di natura organica, nociva od inquinante e di elementi estranei.

Valore PH:	7
Peso specifico:	1,25 kg/l
Solubilità:	350 gr/l a 0°C, minimo

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE

Tipo asciutto, senza umidità con anti ammassante e/o antiagglomerante atto a garantire l'utilizzo dopo lunghi periodi di stoccaggio

Granulometria:	Passante a 5 mm uguale al 100% Passante a 0,16 mm inferiore o uguale a 5 %
----------------	---

L'antiagglomerante dovrà essere atto a garantire l'utilizzo del NaCl anche dopo lunghi periodi di stoccaggio.

Non potrà essere utilizzato NaCl o simili provenienti da scarti di lavorazione industriale o altre lavorazioni, altresì dovrà essere utilizzato solo salgemma proveniente direttamente dai produttori specifici (salerie).

L'appaltatore, su richiesta della Stazione Appaltante, dovrà mandare tutte le fatture d'acquisto del materiale sopra citato.

La Provincia si riserva la verifica a campione della provenienza del prodotto tramite il controllo delle fatture inviate e tramite l'effettuazione di analisi specifiche dei materiali, per verificarne la proprietà.

Il prodotto deve rimanere sempre scorrevole, non agglomerarsi e svolgere l'azione disgelante sino alla temperatura di almeno - 10° C. E' assolutamente vietato l'uso di cloruro di magnesio, che danneggia le

infrastrutture stradali. Nelle miscele inerti/sale antigelivo dovrà essere utilizzata sabbia con fascia granulometrica 0 – 3 mm.

L'impresa deve dimostrare la disponibilità di una area adeguata per lo stoccaggio degli inerti, necessari all'espletamento del servizio e di un magazzino per il deposito sicuro del sale antighiaccio e dei mezzi d'opera; dette attrezzature ed il deposito dei mezzi d'opera devono essere distanti non più di dieci chilometri di itinerario dal gruppo stradale oggetto del servizio.

In sede di offerta l'impresa è tenuta a dichiarare la disponibilità dell'attrezzatura minima richiesta esplicitando tipo e targa dei mezzi. Tutti i veicoli utilizzati, dal momento della verifica fino alla fine del servizio, dovranno essere di disponibilità personale di godimento dell'appaltatore, come regolarmente attestato dalla carta di circolazione, ai sensi degli articoli 84 e 114 del vigente codice della strada e dell'articolo 298 del regolamento di esecuzione dello stesso; inoltre, se del caso, dovrà indicarsi l'intestatario temporaneo dei veicoli ai sensi della circolare del Ministero dei Trasporti n. 15513 del 10 luglio 2014. Detti veicoli devono prevedere l'allestimento di legge per mezzi sgombraneve: oltre all'attrezzatura specifica, i dispositivi di segnalazione luminosi a luce gialla o arancione lampeggiante prescritti, le luci di ingombro ed i proiettori luminosi che garantiscano la perfetta visibilità all'operatore senza creare abbagliamento ai veicoli sopraggiungenti.

Le specifiche tecniche minime dei veicoli e delle attrezzature (portata e potenza sono derogabili solo per quanto concerne il lotto G – OROBICA CENTRALE in relazione alla ridotta sezione della carreggiata) sono:

- autocarri: portata non inferiore a 4 ton;
- macchine operatrici o trattori o trattrici: potenza non inferiore a 60 kW;
- pale meccaniche o escavatori gommati (per caricamento autocarri o rimozione neve): potenza non inferiore a 50 kW;
- lame sgombraneve, vomeri ed attrezzature spandisale regolarmente omologate in abbinamento ai veicoli su cui sono montate o trainate;
- in funzione della ridotta sezione della carreggiata in alcuni tratti di strade provinciali, l'appaltatore dovrà, in aggiunta, disporre di idonei mezzi in grado di transitare ed effettuare il servizio anche nei predetti tratti;
- tutti i veicoli impiegati (quelli minimi e quelli aggiunti eventuali) saranno dotati di un dispositivo GPS (Global Positioning System) atto al monitoraggio del servizio svolto. La strumentazione sarà acquistata e mantenuta dalla stazione appaltante, che ne rimarrà proprietaria. L'appaltatore dovrà installare su ogni mezzo una presa "accendisigari" a 12 Volts, per il collegamento del sistema GPS. In caso di sostituzione dei mezzi, l'onere di comunicazione e installazione rimane a carico dell'appaltatore.

Il dispositivo GPS dovrà essere attivato solo durante il servizio di sgombero neve nel rispetto delle norme sulla privacy. L'applicazione, accessibile via web, sarà gestita dalla Stazione Appaltante e visionabile dal personale dell'Ente, con accesso protetto da password e con cartografia Google Maps e/o altre mappe standard (satellitari e in rilievo). Tale applicazione permetterà di monitorare in tempo reale l'attività dei diversi mezzi quali la localizzazione ed il tracciamento dei mezzi su mappa, lo scambio di messaggi con i dispositivi di bordo dei mezzi. Tutti i dati di tracciamento dei mezzi saranno corredati delle informazioni di data, ora e posizione del mezzo. Tale applicazione permetterà di generare dei report relativi alla attività effettuata dai diversi mezzi nel tempo quali generazione di report con tutti i dettagli dei percorsi effettuati, con la sintesi dei percorsi secondo i periodi di sosta e di movimento. Il conducente del mezzo dotato di GPS dovrà attivare la strumentazione prima di iniziare il servizio di "sgombero neve" disattivandola in caso di interruzione del servizio, soste varie, riparazioni, viaggi di andata e ritorno dalla propria sede e al termine del servizio stesso. La non attivazione della strumentazione equivale a non effettuazione del servizio e delle prestazioni previste dal capitolato d'oneri. Il montaggio del sistema GPS su un veicolo diverso da quello comunicato (e con caratteristiche diverse) comporta motivo di immediata risoluzione contrattuale. Lo spostamento del GPS su un veicolo diverso da quello segnalato dovrà essere preventivamente comunicato alla stazione appaltante o al direttore per l'esecuzione. In caso di non funzionamento della strumentazione GPS, impossibilità ad attivarla e/o di collocare la stessa su altro mezzo sostitutivo dovrà essere preventivamente e prontamente comunicata alla Stazione Appaltante e al direttore per l'esecuzione. L'affidatario ha l'obbligo di custodire correttamente la strumentazione fornita dalla stazione appaltante e verificare il funzionamento del sistema GPS all'inizio di ogni prestazione prevista dal servizio di sgombero neve. Qualora il sistema GPS non dovesse funzionare correttamente dovrà esserne data immediata comunicazione alla stazione appaltante o al direttore per l'esecuzione, pena l'applicazione delle penali previste dal capitolato

d'oneri. L'installazione del sistema GPS è funzionale al monitoraggio del servizio invernale: l'applicazione di penali/detrazioni di cui all'articolo 14 del presente Capitolato sarà comunque effettuata in base alla corretta (o meno) esecuzione del servizio svolto, accertato in base alle modalità indicate nel predetto articolo; l'accertamento del passaggio dei veicoli tramite GPS costituirà solamente un elemento di valutazione aggiuntivo.

- l'appaltatore dovrà inoltre presentare apposita istanza per l'ottenimento, per tutti i veicoli indicati, di apposita autorizzazione per trasporti eccezionali (se necessaria), nonché di autorizzazione in deroga per il transito su strade oggetto di specifiche limitazioni. In assenza di dette autorizzazioni il transito non potrà essere effettuato;
- nel caso di veicoli aggiuntivi, con caratteristiche non conformi ai minimi richiesti, l'appaltatore dovrà effettuare apposita richiesta alla Provincia, per l'utilizzo durante il servizio.
- turbina / fresa da neve: l'obbligo di disporre di una turbina / fresa da neve riguarda solo alcuni dei lotti oggetto dell'appalto, come indicato nella relative schede (allegato 3). In considerazione della molteplicità di frese/turbine presenti sul mercato, nonché delle differenti condizioni nivo-meteorologiche dei diversi lotti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare preliminarmente l'attrezzatura proposta, che dovrà essere compiutamente descritta dall'appaltatore, chiarendo che la fresa proposta consente lo svolgimento del servizio a perfetta regola d'arte.

Articolo 22 - modalità di svolgimento dei servizi manutentori a corpo con mezzi sgombraneve

Il servizio sgombero neve e lo spargimento di salaccio e sabbione lungo le strade dovranno essere eseguiti di giorno e di notte, anche nei giorni prefestivi, festivi e non lavorativi, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedano, per garantire tempestivamente ed in ogni momento, la sicurezza della circolazione stradale, senza alcun avvertimento da parte del personale dell'ente; la carreggiata dovrà essere perfettamente percorribile e non sdruciolevole, sgombra di neve, scevra da crostoni e priva di ghiaccio e quindi con assoluta assenza di scivolosità.

In ogni caso di necessità e nei casi segnalati, sia telefonicamente, sia per iscritto dal personale della Provincia e/o dagli organi di polizia e dai rappresentanti abilitati dei Comuni interessati, l'impresa è tenuta ad intervenire nei giorni lavorativi, prefestivi e festivi, per eliminare incombenti pericoli e segnalarli, ad eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio: appostamento della segnaletica prevista dal codice della strada in caso di slavine, valanghe, frane ed altro). L'impresa ha in ogni caso l'obbligo di prendere contatto immediato con il personale della Provincia, che dovrà pertanto essere sempre informato sul servizio da svolgere e/o svolto.

Il servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla sottostante pavimentazione stradale, né ai giunti di dilatazione sui ponti, né alle proprietà private; in particolare per quanto riguarda lo sgombero della neve si prescrive che la neve dovrà essere spazzata per una larghezza pari a quella della carreggiata stradale (fermo restando quanto indicato all'art. 20 in merito allo smaltimento delle acque). Se necessario, su richiesta del personale dell'ente dovrà essere eseguito la rimozione della neve ed il suo smaltimento.

In casi di danni alla pertinenze stradali, ivi compresa la segnaletica verticale e le barriere di sicurezza stradale, l'impresa dovrà provvedere al pronto ripristino; in assenza di tale ripristini, l'impresa sarà ritenuta responsabile anche in caso di danni a terzi (persone o cose).

Gli oneri per il rientro in deposito dei mezzi sgombraneve, nonché per i percorsi effettuati a lama e fresa non operante e fuori dai tronchi stradali afferenti al servizio, sono compresi nel prezzo a corpo del servizio.

L'impresa è responsabile a tutti gli effetti, nessuno escluso, dell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidati, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente atto sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, quindi, né riduce la sua responsabilità.

La presenza in luogo del personale della Provincia e la eventuale approvazione di operazioni da parte della Provincia per lavorazioni da eseguirsi, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

La velocità da osservare durante il servizio (di sgombero neve, di spargimento di sabbione e salaccio antigelo, nonché di sfalcio) dovrà essere mantenuta entro i limiti compatibili con l'esigenza del servizio stesso, e con la necessità di non costituire intralcio, né pericolo per la circolazione stradale ed arrecare danni alle persone, alle strutture ed alle cose pubbliche e/o private.

La velocità degli automezzi addetti a tale servizio dovrà essere compresa fra un minimo di 5 Km/h ed un massimo di 40 Km/h, compatibilmente con le condizioni viarie, del traffico circolante e della presenza di

pedoni; anche in caso di forte accumulo di neve dovrà evitarsi di procedere a velocità sostenuta per facilitare lo spazzamento, bensì dovrà prevedersi l'intensificazione dei passaggi, sempre a velocità moderata.

L'impresa dovrà provvedere alla segnalazione lungo il tronco stradale mediante il collocamento di regolari cartelli indicanti eventuali pericoli di valanghe o slavine, nonché di eventuali interruzioni, di concerto con le forze dell'ordine, provvedendo anche ad istituire, all'occorrenza e tempestivamente, punti di sbarramento e di guardiania, con personale opportunamente dotato di mezzi telefonici per comunicazioni e dei prescritti dispositivi di protezione individuali, anche in considerazione delle condizioni ambientali estreme a cui possono essere soggetti gli operatori. E' fatto obbligo all'impresa di porre sui mezzi destinati al servizio tutte le indicazioni ed accorgimenti previsti dalle norme del codice della strada.

In caso di inadempienza nell'ordinato svolgimento dei servizi, la Provincia provvederà a mezzo di altre operatori, addebitando la spesa all'impresa inadempiente. La Provincia segnalerà il nominativo del personale incaricato del controllo dei servizi. Sono a carico dell'impresa: le segnalazioni luminose di ingombro e di servizio dei mezzi attrezzati, sia con le lame sgombraneve, sia con gli spanditori, compresi i relativi allacciamenti elettrici e la fornitura di olio idraulico occorrente per il funzionamento delle pompe di sollevamento delle lame sgombero neve. Il servizio sgombero neve dovrà essere effettuato in modo da assicurare, per ogni passata, lo sgombero di una larghezza pari ad almeno metri 2,50. Solo in alta montagna, ovvero ad altitudine superiore a 1200 metri s.l.m., si dovrà, inoltre, provvedere, con mezzi artificiali e con i dovuti accorgimenti di sicurezza, a provocare la caduta delle valanghe nei punti dichiarati pericolosi o soggetti a tale pericolo. La riapertura al transito dei tratti di strada chiusi per valanghe o slavine dovrà essere effettuata dall'impresa, secondo le direttive del personale della Provincia e previo ottenimento dei pareri necessari. Gli operai addetti ai servizi di cui sopra, durante gli interventi diurni, notturni, feriali e festivi, dovranno indossare indumenti ad alta visibilità, almeno di classe due, riportante il logo dell'impresa assuntrice dei lavori.

Articolo 23 - Danni di forza maggiore

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'impresa ne fa denuncia alla Provincia entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza del diritto di risarcimento.

Sondrio, 17 giugno 2026

IL RUP

Ing. Angelo Colombi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Allegati:

- Tabella elenco lotti e relative strade con importi
- Planimetrie lotti
- Schede lotti